



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 luglio 2019

Autotrasportatori, deduzione forfettaria delle spese non documentate

Analizziamo il comma 5 dell'art. 66 del TUIR .

Le imprese di autotrasporto in conto terzi in **contabilità semplificata** o in **contabilità ordinaria per opzione** hanno diritto ad alcune deduzioni **forfettarie giornaliere** a titolo di **spese non documentate**.

Tali **deduzioni** spettano:

una sola volta al giorno prescindendo dal numero dei viaggi effettuati;

per i trasporti effettuati **personalmente dall'imprenditore** oltre il comune in cui ha sede l'impresa;

a prescindere da quanto riportato nell'articolo nella misura fissata annualmente dal MEF;

nella misura di 48,00 euro/dì per i trasporti oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;

nella minore misura di 16,80 euro per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale);

anche ai soci delle snc e sas se effettuino personalmente i trasporti.

Inoltre agli stessi compete una deduzione forfettaria **annua di 154,94 euro** per **ciascun** motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico **non superiore a 35 quintali**.

Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura e gli stessi devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.